

N. 684-685-1903-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 684, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENIA, COMPAGNON, SCANDROGLIO

Disposizioni per la concessione all'Associazione « Libero Comune di Fiume in esilio » della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria

Presentata il 30 aprile 2008

n. 685, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MENIA, COMPAGNON

Disposizione per la concessione all'Associazione « Libero Comune di Zara in esilio » della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria

Presentata il 30 aprile 2008

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 30 novembre 2011, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 684, 685 e 1903. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 1903, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAISI, CARLUCCI, MENIA

Concessione all'Associazione « Libero Comune di Pola in esilio » della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria

Presentata il 13 novembre 2008

(Relatore: **DE ANGELIS**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 684 Menia ed abbinata, recante « Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni “Libero Comune di Fiume in esilio”, “Libero Comune di Zara in esilio” e “Libero Comune di Pola in esilio” »;

rilevato che il testo unificato prevede l'istituzione di una nuova tipologia di medaglie d'oro, da consegnare a tre associazioni di diritto privato specificamente individuate;

considerato che l'attribuzione di onorificenze o comunque di riconoscimenti a livello nazionale può essere ricondotta all'attività amministrativa statale ricompresa nella materia « ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato inoltre che l'articolo 87, dodicesimo comma, della Costituzione prevede che le onorificenze della Repubblica siano conferite dal Presidente della Repubblica;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

NULLA OSTA

PARERI DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 684 Menia e abbinate, recanti Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

—

Istituzione delle medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara nonché modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92.

ART. 1.

1. Sono istituite le medaglie d'oro al merito delle popolazioni di Fiume, Pola e Zara per il contributo reso nella storia a beneficio dell'Italia.

2. Le medaglie d'oro di cui al comma 1, recanti nel *recto* l'iscrizione: « L'Italia ricorda » e nel *verso*, rispettivamente, le parole: « Fiume », « Pola » o « Zara », sono consegnate unitamente ad appositi diplomi a firma del Presidente della Repubblica.

3. Nella prima cerimonia collettiva di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2004, n. 92, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le medaglie d'oro e i diplomi di cui al comma 2 sono consegnati, in rappresentanza delle popolazioni di cui al comma 1, rispettivamente, alle associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Pola in esilio » e « Libero Comune di Zara in esilio ».

4. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. In mancanza dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le domande possono essere presentate, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 4, dalle associazioni costituite per conservare e rinnovare nella Nazione la memoria degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1. In tal caso, l'insegna metallica e il diploma sono consegnati, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, alle associazioni che abbiano presentato domanda ai sensi del periodo precedente ».

5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 3.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0056180